**N. 00595/2013REG.PROV.COLL.**

**N. 08636/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 8636 del 2012, proposto da:  Asl Ba, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

*contro*

Giosuè Lionetti, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini N. 6;

*nei confronti di*

Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore; Asl Bat, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 01459/2012, resa tra le parti, concernente cessazione attività convenzionale sanitaria

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giosuè Lionetti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2013 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Pappalepore su delega di Trotta e Lofoco;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso il contenuto dell’atto di appello, da intendersi integralmente richiamato;

Ritenuto che trova accoglimento la tesi prospettata dall’amministrazione appellante circa l’applicabilità alla fattispecie, che concerne il rapporto di convenzionamento col SSN per erogazione di prestazioni specialistiche di radiologia e terapia, del limite di età del soggetto erogatore della prestazione specialistica;

Che tale tesi trova fondamento nella normativa sia nazionale (art. 15-nonies del D. Lgs n. 502/1992) che regionale (art. 13, comma 7 bis, della l.r. Puglia n. 8/2004, che rinvia all’art. 15-nonies cit.), a prescindere dalle previsioni dei D.P.R. nn. 119 e 120 del 1988 richiamati nella sentenza del TAR Puglia;

Considerato, inoltre, che il precedente del C.d.S., Sez. V, 24.3.2005, n. 1256, invocato dal Dott. Lionetti si limita, comunque, a considerare la disciplina di cui ai citati D.P.R. nn. 119 e 120;

Ritenuto, pertanto, che l’appello vada accolto, compensando tra le parti le spese di giudizio in considerazione della peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per effetto, annulla la sentenza appellata.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)